

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

sull'elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo come disposto dall'articolo 26, lettera e) del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(2005/924/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo unico

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁽¹⁾, in particolare gli articoli 11 e 26,

I paesi in via di sviluppo qui di seguito elencati beneficeranno, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, come disposto dal regolamento (CE) n. 980/2005.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione a quei paesi in via di sviluppo che soddisfino taluni requisiti per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
- (2) I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione ne hanno fatto richiesta per iscritto entro il 31 ottobre 2005, allegando ampia documentazione delle convenzioni rilevanti in materia da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un'adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come del loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di controllo e revisione previsto tanto nelle convenzioni in oggetto, quanto negli strumenti ad esse associati.
- (3) Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 980/2005, la Commissione ha passato in esame le suddette richieste e ha compilato un elenco definitivo dei paesi beneficiari che rispondono ai criteri pertinenti. Conseguentemente, il regime speciale di incentivazione sarà loro accordato dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

(BO) Bolivia
(CO) Colombia
(CR) Costa Rica
(EC) Ecuador
(GE) Georgia
(GT) Guatemala
(HN) Honduras
(LK) Sri Lanka
(MD) Repubblica moldova
(MN) Mongolia
(NI) Nicaragua
(PA) Panama
(PE) Perù
(SV) El Salvador
(VE) Venezuela

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.